



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 16 del 9 Febbraio 2018

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO DPF014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 07.12.2017, N. DPF014/198

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "AVIS di Base gruppo cartiera Burgo"- Avezzano (AQ)..... 4

DETERMINAZIONE 07.12.2017, N. DPF014/199

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Comitato Montinari Abruzzo" Onlus - Teramo. 5

DETERMINAZIONE 11.12.2017, N. DPF014/201

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "IL CANTIERE DEI SOGNI Società Cooperativa Sociale Onlus " con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) - C.F.: 02513330692 Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezioni "A" e "B" 6

DETERMINAZIONE 13.12.2017, N. DPF014/203

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" Associazione di Promozione Sociale "Il Cerchio Della Vita" di Lanciano (CH), Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Cancellazione. 6

DETERMINAZIONE 13.12.2017, N. DPF014/204

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "L'AQUILA" di ATRI (TE), Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Cancellazione. 8

DETERMINAZIONE 20.12.2017, N. DPF014/207

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato "AIMY Associazione Italiana Yoga Mindfulness ASD" - di Pescara (PE)..... 10

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

 DIRIGENZIALI

 DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
 SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
 E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 07.12.2017, N. DPF014/198

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "AVIS di Base gruppo cartiera Burgo"- Avezzano (AQ).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la Determinazione n. DD/171 del 2/07/2013 con la quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "AVIS di Base gruppo cartiera Burgo" con sede

legale nel Comune di Avezzano, Via Tito Livio, n. 16 - C.F. 90042070665;

PRENDERE ATTO della nota acquisita agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/52197/DPF014 del 10.03.2016 con la quale l'Associazione de qua chiede la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegando il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29.02.2016 per lo scioglimento dell'Associazione, e la copia del certificato di estinzione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, agli atti dell'Ufficio

RITENUTO pertanto, di poter cancellare l'Associazione AVIS di Base gruppo cartiera Burgo" con sede legale nel Comune di Avezzano, Via Tito Livio, n. 16 - C.F. 90042070665 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di prendere** atto, dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione AVIS di Base gruppo cartiera Burgo" con sede legale nel Comune di AVEZZANO, Via Tito Livio, n. 16 - C.F. 90042070665;
- b. **di procedere** alla cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato AVIS di Base gruppo cartiera Burgo" con sede legale nel Comune di AVEZZANO, Via Tito Livio, n. 16 - C.F. 90042070665;
- c. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento

Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 07.12.2017, N. DPF014/199

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Comitato Montinari Abruzzo" Onlus - Teramo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la Determinazione n. DA5/27 del 15/02/2010 con la quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "Comitato Montinari Abruzzo Onlus" con sede legale nel Comune di Teramo, Via A.Micozzi, n. 39 - C.F. 92039280679;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/140945/DPF014 del 21.06.2017 con la quale l'Associazione de qua chiede la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegando i verbali dell'Assemblea dei Soci del 23.04.2016 e 13.05.2016 per lo scioglimento

dell'Associazione, e la copia del certificato di estinzione rilasciato dall'Agenzia delle entrate, agli atti dell'Ufficio;

RITENUTO pertanto, di poter cancellare l'Associazione Comitato Montinari Abruzzo Onlus" con sede legale nel Comune di Teramo, Via A. Micozzi, n. 39 - C.F. 92039280679 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di prendere** atto, dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione Comitato Montinari Abruzzo Onlus" con sede legale nel Comune di Teramo, Via A. Micozzi, n. 39 - C.F. 92039280679;
- b. **di procedere** alla cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "Comitato Montinari Abruzzo Onlus" con sede legale nel Comune di Teramo, Via A. Micozzi, n. 39 - C.F. 92039280679;
- c. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 11.12.2017, N.
DPF014/201

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "Il Cantiere Dei Sogni Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) - C.F.: 02513330692 Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezioni "A" e "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/88492/17 del 24.01.2017 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" ai prot. nn .RA/32027/17, RA/277101/17, RA/300192/17 e RA/311331/17 del 13.02.2017, 30.10.2017,24.11.2017 e del 6.12.2017, la Cooperativa sociale denominata "Il Cantiere Dei Sogni Società Cooperativa Sociale Onlus", Via Raffaele Paolucci n. 6, di Francavilla Al Mare (Ch) C.F.: 02513330692, ha presentato istanza di iscrizione alle sezioni "A" e "B" dell'Albo regionale;
 - che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alle sezioni "A" e "B" dell'Albo regionale;
2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "IL CANTIERE DEI SOGNI Società Cooperativa Sociale Onlus", Via Raffaele Paolucci n. 6, di

Francavilla Al Mare (CH) C.F.: 02513330692 alle sezioni "A" e "B" dell'Albo regionale;

3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 13.12.2017, N.
DPF014/203

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" Associazione di Promozione Sociale "Il Cerchio Della Vita" di Lanciano (CH), Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Cancellazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale

delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali;

DATO ATTO che, con determinazione n. DL33/143 del 28 maggio 2015 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale l'Associazione denominata "Il Cerchio Della Vita" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43;

RILEVATO che, l'Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente Ufficio la documentazione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11/12 che, con nota prot. n. RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 il competente Ufficio ha provveduto a richiedere la documentazione nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione, ex art. 10 bis L. 241/90;

PRESO ATTO che la sopracitata nota prot. RA/RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 è stata

ritirata dall'Associazione in data 2.01.2017 e nel termine assegnato non ha prodotto alcuna documentazione;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti di dover procedere alla cancellazione i dell'Associazione denominata "Il Cerchio Della Vita" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43 dal Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale, per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11, art. 9, c. 1 lett. a) b) c);

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere** atto che, con determinazione n. DL33/143 del 28 maggio 2015 l'Associazione denominata "Il Cerchio Della Vita" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale istituito con L.R. 11/12;
- b. **di prendere**, inoltre, atto che ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;
- c. **di prendere** infine atto che, l'Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la documentazione prevista ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11/2012;
- d. **di procedere** alla cancellazione dell'iscrizione, ai sensi delle sopra

richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "Il Cerchio Della Vita" con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) in Corso Trento e Trieste, n. 43 alla Sezione Prima - Articolazione a) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- e. **di precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R. 11/12;
- f. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- g. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- h. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- i. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 13.12.2017, N. DPF014/204
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "L'Aquila" di Atri (TE), Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Cancellazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le

associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali;

DATO ATTO che, con determinazione n. DL27/472 del 30 novembre 2012 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale l'Associazione denominata "L'Aquila" con sede legale nel Comune di Atri (TE) Via Benedetto Croce, n. 36;

RILEVATO che, l'Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente Ufficio la documentazione prevista ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11/12 che,

con nota prot. n. RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 il competente Ufficio ha provveduto a richiedere la documentazione nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopraccitata comunicazione, ex art. 10 bis L. 241/90;

PRESO ATTO

- che la sopraccitata nota prot. RA/RA/126595/16/DPF014 del 22.12.2016 è stata ritirata dall'Associazione in data 2.01.2017 e nel termine assegnato non ha prodotto alcuna documentazione;
- che, l'Associazione de qua con Pec del 27.03.2017 acquisita agli atti del Servizio al prot. n. RA/80159/17/DPF014 del 27.03.2017 e con riferimento al nota sopra menzionata chiede la cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti di dover procedere alla cancellazione dell'Associazione denominata "L'Aquila" con sede legale nel Comune di Atri (TE) IN Via B. Croce, n. 36 dal Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale, per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11, art. 9, c. 1 lett. a) b) c);

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere** atto che, con determinazione n. DL27/472 del 30.11.2012 l'Associazione denominata "L'AQUILA" con sede legale nel Comune di Atri (TE) IN Via B. Croce, n. 36 è stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale istituito con L.R. 11/12;
- b. **di prendere**, inoltre, atto che ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute

a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

- c. **di prendere** infine atto che, l'Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la documentazione prevista ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11/2012 ed ha pertanto richiesto la cancellazione dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale;
- d. **di procedere** alla cancellazione dell'iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "L'AQUILA" con sede legale nel Comune di Atri (TE) IN Via B. Croce, n. 36 alla Sezione Prima - Articolazione a) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- e. **di precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art. 11, della L.R. 11/12;
- f. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- g. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- h. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- i. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 20.12.2017, N.
DPF014/207
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione di volontariato "AIMY**

Associazione Italiana Yoga Mindfulness ASD" - di Pescara (PE).**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA

- l'istanza, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/80123/17/DF014 del 27.03.2017, dell'Associazione di volontariato "AIMY Associazione Italiana Yoga Mindfulness - ASD", con sede legale in Via Renato Paolini, n. 102, di Pescara - C.F. 91119050689, di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- la nota di questo Servizio prot. RA/192691/17/DPF014 del 19.07.2017 con la quale si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata;
- la documentazione integrativa del 4, 13 e 14 dicembre 2017 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.nn.RA/309329/17/DPF014,n.RA/3

17990/17/DPF014,RA/320876/17/DPF014 del 4, 13 e 15 dicembre 2017;

TENUTO CONTO che nella suddetta richiesta di iscrizione, prot. RA/192691/17/DPF014 del 19.07.2017, viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Culturale";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "AIMY Associazione Italiana Yoga Mindfulness - ASD", con sede legale in Via Renato Paolini, n. 102, di Pescara - C.F. 91119050689;
- b. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it